

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Ordine Avvocati di Reggio Calabria

Magistrati di Reggio Calabria

VADEMECUM
PER L'APPLICAZIONE
DELLE TABELLE
DI LIQUIDAZIONE CONCORDATA

1. Presentazione

Obiettivi – funzionamento – ambito di applicazione - volontarietà dell'adesione – criterio per calcolare le singole voci — retroattività

OBIETTIVI

Dopo il varo del protocollo delle udienze penali, l'Osservatorio sulla Giustizia Penale di Reggio Calabria, con l'impegno congiunto di Magistrati ed Avvocati e la partecipazione delle Cancellerie, per le attività a queste riferibili, attuando un programma teso a migliorare il funzionamento della Giustizia Penale in questa città, ha predisposto una tabella concordata di liquidazione degli onorari professionali, nei processi in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato e/o a carico di imputati (o indagati) irreperibili.

Adottando queste tabelle si persegue un doppio obiettivo: razionalizzare e rendere il più possibile omogenea la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, di seguito, velocizzare al massimo la fase di liquidazione degli onorari dei difensori dei non abbienti e degli irreperibili.

Le tabelle di liquidazione concordata sono state approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dai Magistrati di Reggio Calabria.

Si è ritenuto opportuno predisporre anche un modello base di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per fornire uno strumento in grado di far superare la fase dell'ammissione al patrocinio senza "incidenti di percorso", come la mancanza di qualche requisito, ovvero evitando quei fraintendimenti, piccoli e grandi, nella comprensione del testo di legge che, a volte, seri problemi possono riservare a chi dovesse incorrervi. Basti pensare ai numerosissimi processi pendenti a carico di persone cui vengono contestate false dichiarazioni in relazione al reddito personale o dei familiari.

Per questi scopi, come vedremo più avanti, è stato predisposto un modello di istanza con la quale la persona che richiede l'ammissione elegge domicilio presso lo Studio del difensore, ai fini della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione dei relativi onorari, consentendo, in tal modo, di effettuare le notifiche necessarie esclusivamente presso il domicilio dell'Avvocato, evitando, altresì, i lunghi tempi necessari per la notifica all'imputato.

Sempre nel modello di istanza di ammissione è prevista l'espressa rinuncia all'impugnazione da parte dell'istante in caso di liquidazione conforme alle tabelle concordate.

Con il meccanismo approntato per velocizzare i tempi di liquidazione, e con gli strumenti dell'elezione di domicilio e della rinuncia all'impugnazione come sopra descritta, si intende ottenere un triplice risultato:

1. ridurre al minimo indispensabile (o, meglio, inevitabile) i tempi necessari per ottenere la liquidazione degli onorari da parte del Giudice;
2. consentire al Giudice di procedere alla liquidazione senza dovere, necessariamente, operare calcoli e controllare burocraticamente le singole voci di pagamento richieste, dotandolo, a questo scopo, di uno strumento in grado di rendere questo specifico compito più agevole e meno oneroso, quanto meno in termini temporali;
3. eliminare i tempi morti e le attese conseguenti alla notifica all'imputato e all'attesa dello spirare del termine per proporre impugnazione contro il decreto di liquidazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le tabelle saranno applicabili ai giudizi davanti al Giudice Monocratico ed al Collegio; ai giudizi di riesame ed appello in materia cautelare; ai giudizi per convalida; ai procedimenti speciali; agli incidenti di esecuzione; alle udienze preliminari; alle udienze davanti al GIP.

ADESIONE VOLONTARIA

L'attivazione delle tabelle è una scelta totalmente autonoma e discrezionale del difensore.

Questi, valutata l'attività professionale in concreto prestata, e valutata la voce di liquidazione corrispondente, potrà ritenere congrua la liquidazione prevista, ed attivare in tal modo il meccanismo delle tabelle concordate, ovvero potrà ritenerla non congrua, e presentare un'istanza di liquidazione non vincolata alle tabelle.

In questo caso, l'istanza seguirà la procedura ordinaria e non sarà decisa contemporaneamente al merito del processo.

L'importanza di questo presupposto è assoluta.

E' proprio la volontarietà dell'adesione, *in primis*, a legittimare questo strumento.

L'Avvocato che dovesse ritenere congrua la liquidazione fissata nelle tabelle, presentando l'istanza nei modi e con le forme predisposte per l'applicazione delle tabelle, otterrà la liquidazione dei propri compensi in "tempo reale", dovendo così

attendere, una volta depositata la fattura, solo il pagamento da parte dell'ufficio competente.

Il Giudice, per quanto di sua competenza, dovrà limitarsi a verificare che sia stata compiuta l'attività indicata e, accertatane l'effettività, procederà alla liquidazione degli onorari richiesti.

CRITERIO DI CALCOLO DELLE VOCI DI LIQUIDAZIONE

Per fissare le singole voci di liquidazione si è fatto riferimento ad un criterio forfetario, sulla base delle tabelle attualmente vigenti nella maggior parte dei casi, per eccesso.

Si è adottato tale criterio prendendo atto della giurisprudenza consolidata sul punto, almeno a livello locale, in base alla quale i Giudici liquidano gli onorari relativi al patrocinio a spese dello Stato e in favore degli irreperibili al minimo delle tariffe professionali.

E' prevista una liquidazione inferiore per i giudizi a carico di imputati irreperibili o latitanti.

Per i giudizi davanti al Collegio è previsto un aumento di circa $\frac{1}{4}$ rispetto alla liquidazione concordata per i giudizi davanti al Giudice Monocratico.

E' stato stabilito, inoltre, che, per ogni udienza ulteriore rispetto al numero massimo regolato dalle tabelle, sarà liquidata una maggiorazione di € 100 per i giudizi monocratici, ed € 125 per i giudizi collegiali.

RETROATTIVITA'

Considerato il numero delle istanze di liquidazione ancora pendenti, e quanto siano risalenti nel tempo alcune di queste, si è stabilito di concedere la possibilità agli Avvocati interessati di chiedere che il compenso per l'attività prestata in quei casi venga liquidato in base alle tabelle concordate, ove l'Avvocato ritenga opportuno attivare questa possibilità.

E' appena il caso di ricordare che anche tale scelta, in caso, sarà effettuata in totale libertà ed autonomia.

2. MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

Le tabelle di liquidazione concordata (consultabili al capitolo 4) rappresentano il cuore del meccanismo predisposto dall'Osservatorio per raggiungere i risultati auspicati.

Il risultato che si persegue è quello di ottenere la liquidazione degli onorari in simultanea con la definizione della fase di giudizio.

In questo modo, sarà possibile ottenere il provvedimento di liquidazione degli onorari al momento della pronuncia della sentenza.

Una volta deciso di utilizzare le tabelle concordate, l'Avvocato, in caso di istanza di liquidazione presentata in udienza, a conclusione della discussione, dovrà produrre esclusivamente il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'Avvocato che dovesse, invece, optare – per qualsiasi ragione - per il deposito dell'istanza fuori udienza, sarà tenuto ad allegare, oltre al provvedimento di ammissione, anche le copie dei verbali di udienza e del dispositivo di sentenza o provvedimento conclusivo della fase.

E' chiaro che, in questa sede, quella che rileva e che si intende promuovere è l'opzione del deposito in udienza, a conclusione della discussione.

In questo caso, l'Avvocato, in ragione dell'attività prestata, farà riferimento alla voce di liquidazione corrispondente, indicandola al Giudice e chiedendo, appunto, la liquidazione degli onorari previsti.

Il Giudice, verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato e l'attività processuale concretamente compiuta, liquiderà gli onorari concordati, depositando il provvedimento unitamente al dispositivo o, comunque, al provvedimento conclusivo della fase di giudizio.

E' altrettanto chiaro che, per poter sfruttare al massimo delle possibilità il presente strumento, è necessario predisporre gli atti preparatori con le modalità sopra descritte.

L'elezione di domicilio e la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato nei termini prospettati, daranno al difensore la possibilità di ottenere immediatamente l'esecutività del provvedimento di liquidazione, abbreviando decisamente, come detto, il faticoso cammino che conduce al pagamento degli onorari.

Il Pubblico Ministero, al momento del deposito del provvedimento di liquidazione in base alle tabelle, rinuncerà, formalmente, all'impugnazione.

In caso di difesa di più parti con la stessa posizione ammesse al patrocinio a spese dello Stato, si applicherà il criterio generale dell'aumento del 20% per ogni ulteriore parte fino ad un massimo di dieci; superato tale limite, si applicherà un ulteriore aumento del 5% per ogni altra parte fino ad un massimo di 20.

Il presente prontuario è immediatamente esecutivo

Sottoscritto in Reggio Calabria, il 23 febbraio 2011

Il Presidente del Tribunale

Luciano Pardo

Il Procuratore della Repubblica

Giuseppe Pardo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Alberto Amadio

Il Dirigente amministrativo

Giuseppe Pardo

- NO -

Onorari dei difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei difensori d'ufficio di persona irreperibile

N° della Parcella approvata	Tipologia giudizio	IMPORTO COMPLESSIVO
1	Giudizio che si conclude con richiesta di applicazione pena o giudizio ordinario che si conclude in una sola udienza	470,00
2	Giudizio per convalida di diritto sommo che si conclude con patteggiamento o abbreviato	600,00
2 bis	Udienza di convalida SIP	300,00
3	Giudizio ordinario che si conclude in due udienze	Mon. 700,00 Coll. 880,00
3 bis	Giudizio ordinario che si conclude in due udienze con imputato <i>latitante o irreperibile</i>	Mon. 650,00 Coll. 810,00
4	Giudizio ordinario che si conclude in tre udienze	Mon. 830,00 Coll. 1040,00
4 bis	Giudizio ordinario che si conclude in tre udienze con imputato <i>latitante o irreperibile</i>	Mon. 800,00 Coll. 1000,00
5	Giudizio ordinario che si conclude in quattro udienze	Mon. 1050,00 Coll. 1310,00
5 bis	Giudizio ordinario che si conclude in quattro udienze con imputato <i>latitante o irreperibile</i>	Mon. 1000,00 Coll. 1250,00
5 ter	Giudizio ordinario che si conclude in cinque udienze ¹	Mon. 1200,00 Coll. 1500,00
5 quater	Giudizio ordinario che si conclude in cinque udienze con l'imputato <i>latitante o irreperibile</i> ²	Mon. 1150,00 Coll. 1440,00
6	Giudizio abbreviato semplice	700,00
6 bis	Giudizio abbreviato condizionato	850,00
7	Incidente di esecuzione avanti al Tribunale collegiale	550,00
7 bis	Incidente di esecuzione avanti al Tribunale collegiale con imputato <i>latitante o irreperibile</i>	514,00
8	Incidente di esecuzione avanti al Tribunale monocratico	450,00
8 bis	Incidente di esecuzione avanti al Tribunale monocratico con imputato <i>latitante o irreperibile</i>	423,00
9	Incidente di esecuzione <i>de plano</i> avanti al Tribunale collegiale	240,00
9 bis	Incidente di esecuzione <i>de plano</i> avanti al Tribunale collegiale con imputato <i>latitante o irreperibile</i>	205,00
10	Incidente di esecuzione <i>de plano</i> avanti al Tribunale monocratico	195,00
10 bis	Incidente di esecuzione <i>de plano</i> avanti al Tribunale	166,00

¹ Per ogni udienza ulteriore verranno liquidati € 100,00 per le udienze monocratiche ed € 125,00 per quelle collegiali

² Per ogni udienza ulteriore verranno liquidati € 100,00 per le udienze monocratiche ed € 125,00 per quelle collegiali

	monocratico con imputato <i>latitante o irreperibile</i>	
11	Udienza di riesame personale	500,00
12	Udienza di riesame reale	300,00
13	Udienza d'appello cautelare reale o personale	450,00
14	Udienza preliminare che si conclude con decreto o sentenza di proscioglimento	600,00
15	Udienza preliminare con abbreviato	700,00
15 bis	Udienza preliminare con abbreviato condizionato	850,00

Agli importi sopra elencati andranno aggiunte le seguenti voci: 12,50% per il rimborso forfettario delle spese oltre IVA e CPA se dovuti.